

FISCALE

A cura del dott. Paolo Ripamonti

Circolare n. 5 Indennità per iscritti alle Casse previdenziali private.

Con le precedenti circolari 3 e 4, ho cercato di descrivere i principali interventi a sostegno di imprese, professionisti e lavoratori in conseguenza dell'emergenza sanitaria in atto.

In particolare, gli artt.27-28-29-30-31-38 del DL 17/03/20 n.18 "Cura Italia", ha previsto un'indennità di €600,00 per ciascun lavoratore autonomo (e per varie categorie di lavoratori autonomi) titolare di posizione IVA al 23/02/20 per il mese di marzo 2020, non titolare di pensione e non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Tale seconda condizione ha di fatto escluso tutti i professionisti iscritti alle Casse privatizzate: Inarcassa – Cassa Forense – Cassa Commercialisti – Cassa Geometri – Enpam

– Enpacl – Enpapi – Enpap – Cassa notariato ed altre.

A seguito delle richieste di Adepp, l'associazione che raggruppa le Casse privatizzate, è stato varato un Decreto Interministeriale (Ministero del lavoro e dell'Economia) che ha ammesso ad analogo bonus di €600,00 ciascun professionista iscritto alle Casse private, a valere sui fondi messi a disposizione nell'art.44 sempre del D.L. 18/20 che ha istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza. Poiché le risorse sono limitate (€200.000.000) l'accesso è stato limitato con alcune condizioni aggiuntive di natura reddituale.

In primo luogo, occorre sempre non essere titolari di trattamento pensionistico, di aver adempiuto gli obblighi contributivi nel 2019 e non essere titolari di reddito di cittadinanza. Tramite autocertificazione si dovrà dichiarare di non aver richiesto altra agevolazione e quindi di avanzare una sola richiesta all'Ente previdenziale di appartenenza.

Occorre poi verificare dei limiti reddituali su due diversi livelli.

Per reddito complessivo conseguito nel 2018 fino a 35.000,00 euro (tenendo conto e quindi al lordo anche di eventuali redditi di affitti sottoposti a cedolare secca cioè non confluiti nel reddito complessivo) si dovrà solo dichiarare che la propria attività è stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

Per i redditi superiori a 35.000,00 e non a €50.000,00 (sempre considerando proventi di affitti in cedolare), deve inoltre intervenire una seconda condizione: cessazione della posizione IVA tra il 23/02 ed il 31/03/20 oppure una significativa riduzione del reddito di almeno il 33% del 1° trimestre 2020 rispetto al 1° trimestre 2019. Per reddito si intende naturalmente la differenza tra compensi incassati e spese sostenute nell'esercizio dell'attività professionale. L'introduzione della ricostruzione del reddito per trimestri è un elemento di complicazione che doveva essere evitato.

Naturalmente oltre €50.000,00 di reddito 2018, il bonus non spetta.

Le domande saranno gestite direttamente dalle Casse previdenziali pertanto dovranno essere scaricati i relativi modelli dai siti, comprensivi di autocertificazione e dovranno essere trasmessi telematicamente dal 1° aprile al 30 aprile 2020. Oltre tale termine le domande saranno considerate inammissibili.

Poiché si parla di un'ordinazione cronologica delle domande, è consigliabile presentarle prima possibile.

Restiamo a disposizione e, con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

Lecco, 31 marzo 2020